

**Direttiva Consorzio DKV per la richiesta e l'utilizzo di
dispositivi di rilevamento telematico del pedaggio
(DKV BOX)**

Sommario

Parte A Definizioni.....	2
Parte B Disposizioni generali.....	3
1 OGGETTO.....	3
1.1 Accettazione.....	3
1.2 Iscrizione, obblighi d'informativa del Consorziato.....	3
1.3 Supporto per allestimento / attuazione pedaggio in base a CO2.....	3
2 CONSEGNA DEI DKV BOX.....	3
2.1 Consegna.....	3
2.2 Proprietà.....	3
3 CONDIZIONI DI UTILIZZO.....	4
3.1 Installazione.....	4
3.2 Utilizzo.....	4
4 PAGAMENTO.....	4
4.1 Pagamento e costi.....	4
4.2 Rimborso dei pedaggi.....	4
4.3 Fatturazione.....	4
5 SMARRIMENTO, FURTO, MALFUNZIONAMENTO, DISTRUZIONE, DANNEGGIAMENTO.....	5
5.1 Furto, smarrimento altra perdita di possesso.....	5
5.2 Malfunzionamento del DKV BOX.....	5
5.3 Sostituzione del DKV BOX.....	5
5.4 Blocco temporaneo dei DKV BOX.....	5
5.5 Responsabilità del Consorziato.....	5
6 Conclusione di contratti individuali.....	5
7 RECLAMI / Condizioni speciali degli Esattori di Pedaggio.....	5
8 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	6
9 DURATA, RESTITUZIONE.....	6
9.1 Durata.....	6
9.2 Restituzione dei DKV BOX, restituzioni.....	6
9.3 Tassa di restituzione anticipata.....	6
10 ALTRO.....	6
10.1 Applicabilità della Direttiva.....	6
10.2 Modifiche della Direttiva.....	6
10.3 Validità e interpretazione per Consorziati esteri.....	7

Le definizioni e le disposizioni generali costituiscono parte integrante della presente Direttiva.

Parte A Definizioni

"Consortziato"	la persona o la società che agisce professionalmente, la quale è registrata quale membro del Consorzio, ai fini dei propri scopi professionali, restando inteso che il perdurare di tale rapporto con il Consorzio costituirà una condizione per l'uso del DKV BOX.
"Consorzio"	è il consorzio tra imprese denominato Consorzio DKV EURO SERVICE
"Contratto di Abbonamento"	è il contratto stipulato tra il Consorzio ed il Consortziato, che consente a quest'ultimo di utilizzare uno o più DKV BOX e comprende: - il Modulo d'Ordine DKV BOX - la presente Direttiva
"Direttiva"	è la presente direttiva del Consorzio per la richiesta e l'utilizzo di dispositivi di rilevamento elettronico del pedaggio (DKV BOX).
"DKV BOX"	indica il dispositivo telematico di rilevamento telematico del pedaggio "DKV BOX ITALIA" (compreso il "DKV BOX ITALIA FLEET") di proprietà di DKV e da essa pubblicato (di seguito denominato "DKV BOX" o "Dispositivo" per brevità). Il DKV BOX serve per rilevare i Pedaggi per i quali il Dispositivo è valido, se è nella misura in cui il relativo addebito possa essere effettuato con il Dispositivo in questione.
"DKV"	è la società DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (www.dkv-mobility.com)
"Esattori di Pedaggio"	sono i gestori di autostrade, tunnel, ponti, parcheggi, <i>congestion charges</i> e traghetti che accettano il DKV BOX e fatturano a DKV le spese per tale accettazione e i Pedaggi relativi all'uso di autostrade, gallerie, ponti, parcheggi, <i>congestion charges</i> e traghetti rilevato dai DKV BOX.
"Istruzioni d'Uso"	Condizioni d'Uso degli Esattori di Pedaggio
"Modulo d'Ordine"	è la richiesta al Consorzio della messa a disposizione di uno o più DKV BOX.
"OBU"	On Board Unit, dispositivo per il rilevamento e la fatturazione automatica dei Pedaggi.
"Pedaggio"	Corrispettivi o tributi riscossi dagli Esattori di Pedaggio per l'utilizzo di tratte autostradali, tunnel e ponti nonché parcheggi e traghetti soggetti a pagamenti, nonché <i>congestion charges</i> .
"Rete"	si riferisce a tutte le corsie a pagamento degli Esattori del Pedaggio che accettano il DKV BOX.

Parte B Disposizioni generali

1 OGGETTO

1.1 Accettazione

Il possesso e l'utilizzo del DKV BOX implicano giuridicamente l'accettazione incondizionata della presente Direttiva. Il DKV BOX associato alla targa è legato ad un solo veicolo comunicato dal Consorziato nel Modulo d'Ordine e può essere installato solo su tale veicolo.

1.2 Iscrizione, obblighi d'informativa del Consorziato

Il Consorziato garantisce la completezza e la correttezza di tutti i dati messi a disposizione nell'ambito del Contratto di Abbonamento. Il Consorziato si impegna altresì a integrare e aggiornare immediatamente tali dati, in particolare in caso di:

- variazione dell'/degli autoveicolo/i registrato/i,
- qualsiasi modifica della targa di un autoveicolo sul quale è installato il DKV BOX,
- qualsiasi cancellazione dal registro automobilistico di un veicolo su cui è installato il DKV BOX associato alla targa¹,
- qualsiasi modifica della sua situazione giuridica, come ad esempio una modifica della forma giuridica, e
- una modifica delle sue coordinate bancarie, dei suoi dati identificativi o una modifica del/i suo/i indirizzo/i elettronico/i.

In generale, il Consorziato si impegna a fornire e ad aggiornare tutte le informazioni che possano essere utili nell'esecuzione del Contratto di Abbonamento.

1.3 Supporto per allestimento / attuazione pedaggio in base a CO2

Fatto salvo un incarico specifico conferito con ordine individuale, il Consorzio assiste i propri soci con una prestazione (aggiuntiva) specifica durante l'allestimento/attuazione dei nuovi requisiti previsti nell'ambito del pedaggio basato sulle emissioni di CO₂, in particolare per l'autodichiarazione di veicoli soggetti a pedaggio in riferimento alle classi di emissioni di CO₂ in funzione delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.²

A tal fine il Consorzio raccoglie e sottopone a trattamento i dati messi a disposizione dal proprio socio con la finalità di fornire la suddetta prestazione (supplementare) "autodichiarazione" e presenta l'autodichiarazione per conto del socio al gestore di pedaggio corrispondente.

Il socio risponde della correttezza e della completezza dei dati e delle informazioni necessari per l'esecuzione dell'autodichiarazione e messi a disposizione dal socio; il socio è tenuto a fornire correttamente tutti i dati rilevanti per il pedaggio.

¹ Ciò vale solo se nel paese in cui si trova la filiale del cliente o nel paese in cui il veicolo in questione è iscritto nel registro automobilistico la possibilità di cancellazione è prevista.

² Avvertenza: I pedaggi contengono una quota per l'inquinamento dell'aria. Tale quota dipende dalla classe di emissione e dalla classe di peso e, al di sopra del peso totale ammesso di 18 tonnellate, anche

Il Consorzio non è responsabile e non risponde di eventuali errori nell'autodichiarazione riconducibili a informazioni errate e/o imprecise fornite dal socio né di eventuali errori conseguenti (es. errata fatturazione del pedaggio).

Nel rapporto con il gestore del pedaggio, il socio rimane responsabile dell'autodichiarazione e della conseguente attribuzione dei veicoli alle classi di emissioni conformemente alle vigenti disposizioni di legge. Ciò significa che, in caso di errata fatturazione del pedaggio o di errata attribuzione alle classi di emissioni, il socio sarà prima tenuto a contattare il gestore dei pedaggi che dovrà effettuare una correzione. Su richiesta, il Consorzio è disponibile a fornire supporto al socio per queste pratiche.

Quando il Consorzio sottopone a trattamento per le finalità sopra riportate dati e informazioni ("dati rilevanti per il pedaggio") che possono comprendere anche dati personali, il Consorzio opera in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 7 GDPR. Il trattamento dei dati ha come finalità la prestazione dei servizi summenzionati al socio e comprende anche i trattamenti dei dati necessari per analizzare i guasti, rilevare eventuali abusi o garantire la sicurezza IT. La base giuridica è l'articolo 6 paragrafo 1 periodo 1 lettera b e f GDPR.

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, in particolare concernenti eventuali diritti della persona interessata, si trovano nelle avvertenze generali relative alla protezione dei dati del Consorzio, consultabili all'indirizzo [datenschutz-it.pdf \(dkv-mobility.com\)](#).

2 CONSEGNA DEI DKV BOX

2.1 Consegna

Il Consorzio consegna il DKV BOX al Consorziato all'indirizzo di consegna indicato nel Modulo d'Ordine del DKV BOX.

Il Consorzio applica un costo di personalizzazione di 4,95 euro per DKV BOX per l'archiviazione dei dati necessari e per l'attivazione del DKV BOX. Per la spedizione del DKV BOX, il Consorzio applica un costo di spedizione di 9,95 euro per ordine.

2.2 Proprietà

Il DKV BOX rimane di proprietà esclusiva, non trasferibile e non assoggettabile a pegno di DKV, la quale ne consente l'utilizzo al Consorziato sulla base del Modulo d'Ordine fino al verificarsi di una delle circostanze elencate al Capitolo 8 della presente Direttiva. Il DKV BOX deve essere custodito e maneggiato con cura. Non deve essere lasciato nella disponibilità di terzi o consegnato a terzi.

Il Consorziato ha l'obbligo di cura e custodia sicura del DKV BOX ed è responsabile del suo utilizzo in

dal numero di assi. L'utente soggetto a pedaggio è tenuto ad associare ogni veicolo soggetto a pedaggio a una classe di emissione e a segnalargli al gestore del pedaggio mediante autodichiarazione (classi di emissione A, B, C, D, E e F).

conformità al contratto. Egli sarà responsabile per eventuali violazioni degli obblighi da parte dei suoi incaricati ai quali ha concesso il diritto d'uso in relazione all'autoveicolo su cui è installato il DKV BOX.

3 CONDIZIONI DI UTILIZZO

3.1 Installazione

Il Consorzio sosterrà i costi della corretta installazione del DKV BOX nel suo veicolo secondo le istruzioni per l'installazione. Alla consegna del DKV BOX egli riceve dal Consorzio le istruzioni multilingue per l'installazione ed è responsabile della sua installazione.

3.2 Utilizzo

È espressamente vietato a persone diverse dal Consorzio utilizzare il DKV BOX.

Il DKV BOX deve essere fissato nell'apposito supporto e tenuto in funzione ininterrottamente lungo l'intera Rete di accettazione prevista.

Per ogni sistema di pedaggio è possibile utilizzare solo un unico OBU attivo nell'autoveicolo. Se sono presenti più OBU attivi, è possibile che si verifichi un doppio rilevamento del transito e di conseguenza una doppia fatturazione. Si precisa espressamente che il Consorzio è autorizzato ad effettuare la fatturazione.

In tal caso, il Consorzio è altresì autorizzato a bloccare il DKV BOX se un altro OBU è successivamente ordinato al Consorzio per lo stesso autoveicolo, ossia al primo uso del successivo OBU o entro 30 giorni di calendario decorrenti dalla sua attivazione.

In caso di utilizzo del DKV BOX per il pagamento del pedaggio dovuto è d'obbligo utilizzare soltanto le corsie appositamente contrassegnate. Va inoltre rispettato obbligatoriamente il limite di velocità massima prescritto per tali corsie dalla singola società di pedaggio. L'emissione dello scontrino previsto per i pagamenti in contanti o con carta di credito decade in quanto il pedaggio viene calcolato nella fattura del Consorzio.

4 PAGAMENTO

4.1 Pagamento e costi

In aggiunta ai Pedaggi ed ai costi/tariffe connessi all'uso di autostrade, tunnel, ponti, parcheggi, *congestion charges* e traghetti rilevati dal DKV BOX in questione, dovuti al Consorzio ai sensi del Regolamento Interno del Consorzio, il Consorzio è tenuto a pagare le tariffe che sono stabilite nella presente Direttiva.

In particolare, il Consorzio addebita un corrispettivo per l'amministrazione centrale del DKV BOX per la gestione remota e la messa a disposizione del DKV BOX pari a 0,99 euro al mese. Questo corrispettivo è un importo forfettario. Il calcolo di questo corrispettivo è indipendente dall'uso effettivo dei DKV BOX e dalle modalità di utilizzo. Il DKV BOX stesso viene fornito al Consorzio a titolo di comodato d'uso gratuito ai sensi dell'articolo 1803 del Codice Civile italiano. Con la restituzione al Consorzio del DKV BOX da parte del Consorzio,

la fatturazione del corrispettivo per amministrazione centrale viene interrotta.

Il Consorzio addebita un "corrispettivo per l'amministrazione centrale del DKV BOX maggiorato" di 1,95 euro al mese in caso di inattività del DKV BOX, invece del "corrispettivo per l'amministrazione DKV BOX" per compensare se non è stato generato alcun fatturato con questo DKV BOX per 3 mesi al giorno della fatturazione. Questo corrispettivo per l'amministrazione centrale maggiorato cesserà di essere applicato a partire dalla prima data di fatturazione in cui sarà accertato che il DKV BOX sta nuovamente generando entrate.

Il corrispettivo mensile per l'amministrazione (forfettario o maggiorato), nonché le tariffe autostradali registrate e maturate dal DKV BOX e le tariffe per l'utilizzo di parcheggi, tunnel, traghetti e ponti, saranno fatturati dal Consorzio con un supplemento di prezzo in base al Regolamento Interno, nonché un onere per il sistema di pedaggio pari all'1,5% dell'importo del pedaggio fatturato al cliente al netto di eventuali sconti oltre ai diritti di gestione per la copertura dei costi addebitati con la fattura del Consorzio.

Il Regolamento Interno può essere consultato in qualsiasi momento nell'area riservata del sito web di DKV o è disponibile previa richiesta all'Assistenza Clienti.

4.2 Rimborso dei pedaggi

L'utilizzo di un DKV BOX consente al Consorzio di richiedere i rimborsi dei pedaggi autostradali in conformità con le relative decisioni ministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano. Per fare questo, il Consorzio deve soddisfare i requisiti e le condizioni stabilite nelle decisioni ministeriali. Un importante presupposto consiste nel fatto che il Consorzio si accerti e garantisca che il DKV BOX legato alla targa sia installato esclusivamente nell'autoveicolo previsto e che esso sia utilizzato soltanto a bordo di tale autoveicolo (ciascun DKV BOX è autenticato specificatamente per un singolo autoveicolo). È esplicitamente vietato utilizzare il DKV BOX in un veicolo diverso da quello registrato ovvero assegnato al DKV BOX. Se il Consorzio, contrariamente a quanto previsto nella presente Direttiva, registra plurimi OBU di DKV o di altri fornitori per un unico autoveicolo oppure usa il DKV BOX in un autoveicolo diverso da quello registrato, ciò potrà comportare una perdita del rimborso.

Ai sensi dell'articolo 2 del suo Statuto, il Consorzio, per conto del Consorzio, richiederà automaticamente alle autorità competenti il rimborso del pedaggio per l'intero fatturato realizzato con il DKV BOX in Italia sulla base dei dati comunicati in fase di registrazione.

4.3 Fatturazione

La fatturazione di ogni importo relativo ai DKV BOX avverrà in conformità al Regolamento Interno. Il Consorzio fattura al Consorzio due volte al mese. Di norma il periodo di fatturazione per la prima metà del mese è compreso tra il 1° e il giorno 15 del mese, mentre per la seconda metà del mese è tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese. In conformità al diritto italiano, gli addebiti possono comunque essere fatturati in deroga a questo periodo (ad esempio in

caso di ritardo da parte di un Esattore di Pedaggio nell'addebitare i Pedaggi al Consorzio).

5 SMARRIMENTO, FURTO, MALFUNZIONAMENTO, DISTRUZIONE, DANNEGGIAMENTO

5.1 Furto, smarrimento altra perdita di possesso

L'eventuale furto, smarrimento o altro tipo di perdita di possesso di un DKV BOX deve essere comunicato immediatamente al Consorzio tramite e-mail utilizzando l'apposito modulo del Consorzio per il DKV BOX. La comunicazione tempestiva deve riportare, in particolare, la targa del veicolo su cui era installato il DKV BOX smarrito o rubato.

In caso di furto, smarrimento, distruzione, danneggiamento o qualsiasi altro motivo di perdita del possesso, il Consorzio sarà tenuto a corrispondere un penale per mancata restituzione di apparecchiatura per ciascun DKV BOX. Tale penale per mancata restituzione di apparecchiatura è indicata al paragrafo 9.2 della presente Direttiva.

Un DKV BOX di cui sia stato denunciato il furto, smarrimento o altro tipo di perdita non deve più essere utilizzato se ritrovato, ma deve essere rispedito immediatamente dal Consorzio al Consorzio in conformità al paragrafo 9.2 della presente Direttiva.

5.2 Malfunzionamento del DKV BOX

In caso di malfunzionamento del DKV BOX, il Consorzio è tenuto a informarne immediatamente il Consorzio.

Il Consorzio può richiedere al Consorzio un nuovo Dispositivo in sostituzione. Una volta ottenuto il nuovo Dispositivo, il Consorzio deve provvedere a ripredire immediatamente il vecchio Dispositivo al Consorzio, a proprie spese secondo quanto previsto al paragrafo 9.2 della presente Direttiva. Per la restituzione del vecchio Dispositivo il Consorzio dovrà utilizzare la custodia isolante inclusa nella consegna del nuovo DKV BOX.

5.3 Sostituzione del DKV BOX

Il Consorzio è autorizzato in qualunque momento a sostituire il DKV BOX consegnato con un nuovo modello DKV BOX.

Inoltre, il Consorzio può ritirare e/o sostituire il DKV BOX per motivi tecnici, quali ad es. modifica del DKV BOX o della sua modalità di funzionamento, usura, sostituzione dell'autoveicolo o modifica delle caratteristiche dell'autoveicolo al quale è associato il DKV BOX.

Nei suddetti casi in cui è prevista la sostituzione, il Consorzio alla prima richiesta del Consorzio dovrà inviare a quest'ultimo il DKV BOX, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 9.2 della presente Direttiva.

5.4 Blocco temporaneo dei DKV BOX

Il Consorzio può vietare l'uso del DKV BOX immediatamente e senza preavviso se si verifica uno dei motivi di cui all'articolo 8 dello Statuto.

Il Consorzio potrà quindi bloccare temporaneamente alcuni o tutti i DKV BOX, senza richiederne al tempo stesso la restituzione. Nonostante il blocco temporaneo di alcuni o di tutti i DKV BOX, il Consorzio dovrà continuare a pagare il corrispettivo per amministrazione centrale del DKV BOX di cui al paragrafo 4.1. della presente Direttiva. Gli Esattori di Pedaggio possono ritirare i DKV BOX bloccati.

Il Consorzio ha il diritto di notificare ai suoi partner di servizio il blocco del DKV BOX e/o la cessazione delle relazioni commerciali con il Consorzio per via informatica, inviando liste di blocco o con qualsiasi altro mezzo.

5.5 Responsabilità del Consorzio

Il Consorzio risponde dell'uso del DKV BOX improprio o in violazione del contratto, così come di qualsiasi conseguente Pedaggio rilevato dallo stesso, a meno che non sia in grado di dimostrare di aver adottato, insieme al conducente autorizzato del veicolo su cui è installato il DKV BOX, tutte le misure idonee ad evitare l'uso improprio o in violazione del contratto, ed il Consorzio sopporterà il relativo onere della prova.

L'uso non autorizzato del DKV BOX può essere perseguito penalmente.

Il Consorzio è responsabile dei danni arrecati al DKV BOX in seguito a uso improprio e/o in violazione del contratto. In particolare, è severamente vietato aprire il Dispositivo, estrarre la batteria e copiare dati salvati.

6 Conclusione di contratti individuali

Nel territorio di pedaggio Italia l'utilizzo delle strade a pedaggio è gestito nell'ambito di una commissione. In questo contesto, DKV ha il diritto, sulla base di accordi corrispondenti con l'esattore di pedaggio, di fatturare i pedaggi ai propri clienti a nome proprio e per conto di terzi e di riscuotere i relativi importi dei pedaggi. DKV ha inoltre la facoltà di incaricare terzi (in questo caso il Consorzio) come subcommittenti per questo servizio. Il Consorzio, a sua volta, agisce nei confronti dei clienti (che sono anche Consorziati) in nome proprio ma per conto di DKV. Pertanto, le consegne e i servizi al Consorzio saranno effettuati in linea di principio dal Consorzio.

7 RECLAMI / Condizioni speciali degli Esattori di Pedaggio

I pedaggi, eventuali "condizioni operative particolari" e altre condizioni di utilizzo delle società di pedaggio non costituiscono parte integrante della presente direttiva. Il Consorzio è tenuto ad agire in conformità con le condizioni di utilizzo fornite sul sito web di DKV (www.dk-mobility.com).

Eventuali controversie nel merito dovranno essere chiarite direttamente tra la società di pedaggio e il Consorzio. In caso di problemi tecnici legati ai sistemi di pedaggio delle società di pedaggio il Consorzio non può avanzare pretese nei confronti del Consorzio.

I reclami e le richieste di rimborso relativi alle transazioni rilevate dal DKV BOX devono essere inoltrati dal Consorziato direttamente al Consorzio.

Il Consorziato può inviare ulteriori reclami e richieste di rimborso all'Esattore di Pedaggio direttamente o per il tramite del Consorzio. Il Consorzio inoltrerà senza indugio le contestazioni e richieste di rimborso ricevute alle società di pedaggio.

Il Consorziato è tenuto a verificare le fatture emesse nell'ambito del contratto di utilizzo immediatamente, non appena ricevute. Tutte le contestazioni od obiezioni correlate a tali fatture dovranno essere inviate al Consorzio, pena la prescrizione, unitamente a tutti i documenti giustificativi entro e non oltre 2 mesi dalla singola data di fatturazione.

8 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio tratta i dati del Consorziato, nello specifico quelli derivanti dal rapporto contrattuale, esclusivamente nell'ambito delle disposizioni previste dal diritto in materia di protezione dei dati (Regolamento generale UE sulla protezione dei dati, in particolare l'art. 6). Ove ammesso da tale diritto, ciò include anche il trattamento e/o la trasmissione di dati a terzi (ad es. partner di servizio) che operano per il Consorzio, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle relative garanzie sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni dettagliate sulla protezione dei dati si rimanda all'indirizzo <https://www.dkv-mobility.com/de/maut/maut-pro-land/italien/consorzio-dkv>.

9 DURATA, RESTITUZIONE

9.1 *Durata*

Il Contratto di Abbonamento è condizionato al fatto che il Consorziato sia registrato quale membro del Consorzio ed entra in vigore a partire dall'accettazione del Modulo d'Ordine inviato dal Consorziato per i suoi autoveicoli; ha durata fino alla cessazione del rapporto con il Consorzio riguardante il DKV BOX (fatte salve le disposizioni di cui ai punti 9.2 e 10.2, che continueranno a trovare applicazione). Il Consorzio può risolvere per inadempimento il Contratto di Abbonamento ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, se il Consorziato è inadempiente nei pagamenti o non consegna i DKV Box quando dovuto ai sensi del paragrafo 9.2 di questa Direttiva.

9.2 *Restituzione dei DKV BOX, restituzioni*

Alla cessazione del Contratto di Abbonamento o alla richiesta di restituzione da parte del Consorzio, o a causa di cambiamenti nella flotta del Consorziato con riferimento a veicoli registrati che non sono più inclusi nel Contratto di Abbonamento o in altri casi menzionati sopra nella Direttiva, il Consorziato deve restituire a proprie spese al Consorzio senza ritardo tutti i Dispositivi in suo possesso, completi e non danneggiati / non modificati e

- imballati ermeticamente in fogli di alluminio
- all'indirizzo:

Consorzio DKV Euro Service
c/o DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
OBU Management
Balcke-Dürr-Allee 3
D-40882 Ratingen, Germany

Se il Consorzio non riceve i Dispositivi entro 14 giorni di calendario dalla richiesta di restituzione e/o alla cessazione del Contratto di Abbonamento o in caso di sostituzione, il Consorzio addebiterà un penale per mancata restituzione di apparecchiatura per ciascun DKV BOX, pari ad euro 30,00 per Dispositivo. Il costo di non restituzione del Dispositivo verrà addebitato al Consorziato nella fattura del Consorzio, al pari dei Pedaggi dovuti e rilevati dai Dispositivi in questione dopo la cessazione del Contratto di Abbonamento o dopo la richiesta di restituzione, sul BOX dopo la richiesta di restituzione, la cancellazione dal registro automobilistico o la sostituzione, per i quali il Consorziato sarà responsabile.

9.3 *Tassa di restituzione anticipata*

Se il Consorziato restituisce il DKV BOX al Consorzio prima della fine del periodo concordato di un anno, il Consorzio addebiterà una tassa di restituzione anticipata di 19,95 euro per la preparazione del DKV BOX.

Questo non vale se la restituzione del DKV BOX è dovuta a una circostanza di cui il Consorziato non è responsabile.

10 ALTRO

10.1 *Applicabilità della Direttiva*

La presente Direttiva è applicabile solo se il cliente utilizza i servizi di pedaggio in Italia e se è un Consorziato. Ove si discosti da esse o le integri, la presente Direttiva prevale sulle CG DKV, qualora il Consorziato le abbia già accettate in qualità di cliente DKV. In caso contrario, le CG DKV rimangono invariate.

10.2 *Modifiche della Direttiva*

La presente Direttiva si applica in primo luogo ai DKV BOX indicati nel Modulo d'Ordine dei DKV BOX ed in seguito a tutti gli ulteriori DKV BOX ordinati o sostituiti.

Il Consorzio si riserva il diritto di modificare la presente direttiva in qualsivoglia momento.

Il Consorzio informerà per iscritto il Consorziato delle eventuali modifiche alla presente Direttiva per la richiesta e l'utilizzo di dispositivi di rilevamento telematico del pedaggio (DKV BOX), senza obbligo di inviare o altrimenti fornire le previsioni della Direttiva specificamente modificate o la nuova versione della Direttiva, ma semplicemente fornendo il link per consultare il documento modificato. Sarà considerato sufficiente la semplice comunicazione che una modifica è stata apportata. La comunicazione scritta può avvenire anche sugli estratti conto. L'assenza di rifiuto scritto da parte del Consorziato entro un mese dalla data di comunicazione della modifica comporta l'accettazione della modifica stessa; ciò verrà segnalato dal Consorzio anche nella comunicazione di modifica.

Il Consorziato ha la facoltà di rifiutare la nuova Direttiva recedendo dal Contratto di Abbonamento e interrompendo immediatamente l'utilizzo dei DKV BOX in suo possesso, restituendoli al Consorzio secondo le modalità indicate al paragrafo 9.2 della presente Direttiva.

10.3 Validità e interpretazione per Consorziati esteri

La presente Direttiva, redatta in lingua italiana, si applica anche alle relazioni commerciali con i Consorziati stranieri. La versione italiana e quelle nelle altre lingue possono essere consultate in ogni momento nell'area riservata del sito di DKV o sono disponibili previa richiesta all'Assistenza Clienti.

La traduzione di questo documento messa a disposizione dei Consorziati stranieri nella lingua del loro paese o in inglese, è volta a consentire loro una migliore comprensione delle sue disposizioni. In caso di controversia sull'interpretazione, prevarrà sempre il testo in lingua italiana.

La presente Direttiva è regolata dal diritto italiano con espressa esclusione della Convenzione sulla vendita internazionale di beni (Vienna, 1980) (CISG) e delle disposizioni italiane di diritto internazionale privato.

Come indicato nello Statuto del Consorzio, tutte le controversie in materia di recupero crediti nei confronti del Consorziato sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano (Italia).

Versione: 11/2023.